

AGGIORNAMENTO FISCALE OTTOBRE 2020

Con la presente informativa verranno esaminate le principali modifiche apportate al DL 104/2020 durante l'iter parlamentare di approvazione della legge di conversione, Legge 13 ottobre 2020, n. 126, Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 253 del 13 ottobre 2020 - Serie generale), nonché del Decreto n. 129/2020 che, tra le novità introdotte, prevede l'ulteriore sospensione dei termini di cartelle esattoriali e pignoramenti.

Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020

Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione viene prevista la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020.

La norma, in particolare, prevede la possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (sono esclusi dunque i soggetti che adottano gli IAS) di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nel bilancio relativo al periodo precedente a quello attualmente in corso (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è al 2019), anche solo parzialmente.

Dunque, alle imprese è lasciata totale libertà di scelta anche con riferimento alla quota di ammortamento da sospendere.

Il periodo di ammortamento, per le immobilizzazioni per le quali si è deciso di sospendere l'ammortamento, verrà conseguentemente allungato di un anno, stante la possibilità di **dedurre comunque l'ammortamento ai fini fiscali**, indipendentemente dall'imputazione a conto economico.



Per cui, sarà possibile considerare gli ammortamenti, nei limiti dei valori fiscali riconosciuti ai sensi degli articoli 102, 102-fa/s e 103 del TUIR, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'Ires di competenza nonché ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it

Riepilogando, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all'art. 2426, comma 2, c.c., viene consentito di sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio relativo all'esercizio in corso all'entrata in vigore del decreto (quindi il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimarrebbe quindi quello risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà, la quota di ammortamento non imputata nel bilancio 2020 lo sarà nel conto economico relativo all'esercizio successivo (i.e. 2021) facendo slittare in tal modo tutte le quote di ammortamento successive; il risultato finale di tale sospensione è quindi l'allungamento di un anno del piano di ammortamento originario.

Oltre all'evidente miglioramento del risultato dell'esercizio, la scelta di sospendere le quote di ammortamento per l'anno 2020 comporta per le imprese alcuni adempimenti quali:

- **la destinazione di una riserva indisponibile;**
- **l'indicazione in nota integrativa.**

Le imprese che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata.

“Ad esempio nel caso in cui l'utile sia 100, e la quota di ammortamenti da sospendere 60, l'utile sarebbe di importo pari a 40”

Qualora il risultato dell'esercizio non evidenzia alcun utile ovvero registri un utile di importo inferiore, l'impresa dovrà integrare l'importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.

Nell'ipotesi in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili ovvero le stesse siano inferiori all'importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell'ammortamento, la disposizione prevede che l'impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Inoltre, le imprese dovranno indicare in nota integrativa:

- le ragioni della deroga (es. mancato utilizzo delle immobilizzazioni);
- l'iscrizione e l'importo della riserva indisponibile;
- l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Da un punto di vista fiscale, i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame possono dedurre la quota di ammortamento indipendentemente dall'imputazione a conto economico.

Sarà, quindi, possibile considerare gli ammortamenti, nei limiti dei valori fiscali riconosciuti ai sensi degli articoli 102, 102-fa/s e 103 del TUIR, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'IRES di competenza nonché ai fini della determinazione dell'IRAP.

Al riguardo, l'applicazione della sospensione degli ammortamenti in sede di redazione del bilancio in combinazione con la deduzione fiscale degli stessi ammortamenti comporta quanto segue:

- si genera un disallineamento tra valore civilistico e fiscale;
- nel modello dichiarativo dei redditi si dovrà operare una variazione in diminuzione di natura temporanea al fine di tener conto della deduzione degli ammortamenti che non sono transitati da conto economico;
- la natura temporanea della deduzione genera lo stanziamento di imposte differite;
- le imposte differite verranno utilizzate nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico dal momento che, in quel periodo di imposta, non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile;
- in sede di dichiarazione verrà compilato il quadro RV che accoglierà la riconciliazione dei valori civilistici e fiscali legati all'applicazione dell'istituto giuridico in esame.

Per esempio si consideri la seguente tabella relativa a un bene acquistato nel 2018 pari a euro 100,00 con un coefficiente di ammortamento pari al 20% (per comodità non si procede alla riduzione della metà per il primo anno) mettendo a confronto le situazioni prima e dopo l'intervento normativo.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ANTE	20	20	20	20	20	
POST	20	20		20	20	20

Nell'anno 2020 vengono stanziate imposte differite che verranno assorbite nell'esercizio che si chiuderà il 31/12/2023.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Il **DL di Agosto**, con l'articolo 110 si pone l'obiettivo di incentivare la **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** con efficacia civilistica, permettendo di adeguare i **singoli valori contabili** iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, ai **valori di mercato**.

Tale strumento è volto principalmente ad aiutare ed incentivare la **patrimonializzazione delle imprese**, che a causa dell'emergenza Covid 19, si trovano in una situazione di grave difficoltà, presentando perdite difficili da gestire.

La rivalutazione può essere applicata da:

- **Spa, Sapa, Srl, società cooperative** e le società di **mutua assicurazione**;
- **Enti pubblici e privati diversi** dalle società, trust che hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali nel territorio Italiano;
- **imprese individuali**;
- **Snc, Sas, enti non commerciali** e SO di soggetti non residenti.

Tali soggetti devono necessariamente **redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali**, e di conseguenza tale normativa non è applicabili ai soggetti che adottano principi contabili internazionali.

La rivalutazione è rivolta ai seguenti **beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019**:

- **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili** : si pensi ad esempio agli immobili, ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, agli impianti e ai macchinari, alle attrezzature commerciali e industriali;
- **immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente rilevanti**: è il caso dei brevetti del diritto industriale, opere di ingegno, diritti di concessione, licenze e marchi;
- **Partecipazioni in società controllate e in società collegate** ai sensi dell'art. 2359 iscritte come immobilizzazioni nello stato patrimoniale.

Non possono formare oggetto della rivalutazione invece:

- i beni materiali o immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa: per esempio beni merci, materie prime, prodotti finiti;
- i costi di impianto e ampliamento, le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l'avviamento, i costi pluriennali patrimonializzati;

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it

- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie ancorché considerate di controllo e di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

A differenza della passata rivalutazione prevista nella legge di bilancio 2019, questa presa in esame ed introdotta nel DL di Agosto, prevede la possibilità:

- di rivalutare **ogni singolo bene e non necessariamente per categorie omogenee di beni**;
- di effettuare la rivalutazione dei beni solo contabilmente, il che comporta il **riconoscimenti dei nuovi valori solo in termini civilistici e non fiscali**, e la conseguente possibilità di poter godere di una **rivalutazione gratuita**, permettendo alla società di effettuare una **ripatrimonializzazione a costo zero**.
- nel caso in cui l'azienda decida di optare anche per una **rivalutazione fiscale**, essa dovrà pagare un **imposta sostitutiva del 3% sul valore rivalutato**. Questo significa che una società che rivaluta un bene aumentando il valore di 100 pagherà un imposta sostitutiva di 3. È bene ricordare come le aliquote previste nelle vecchie rivalutazioni erano molto più elevate, tra il 12% e il 14%.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello f24, con possibilità di rateizzazione, massimo tre rate di pari importo e il versamento coinciderà con le scadenze previste per il versamento del saldo delle imposte di ogni anno.

Gli **effetti fiscali** potranno partire direttamente dall'**esercizio successivo a quello della rivalutazione**, per esempio ipotizzando che la rivalutazione venga fatta nell'esercizio 2020 gli effetti fiscali si vedranno partire dal 2021.

E importante evidenziare come fiscalmente, nel caso di cessione di un bene sottoposto alla nuova rivalutazione, la cessione potrà avvenire solo in una data anteriore al **quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Quindi in sintesi, la scelta di non rivalutare un singolo bene potrà essere presa anche in base alle future cessione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Similmente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i più fabbricati posseduti, ipotizzando invece una vendita certa dal 2024.

Fondo per la filiera della ristorazione

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto che prevede un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. e rivolto a ristoranti, mense e catering.

Il contributo a fondo perduto è stato ampliato rispetto ad una prima impostazione e spetterà alle imprese attive nel settore della ristorazione con codice Ateco prevalente tra i seguenti:

- **56.10.11-Ristorazione con somministrazione;**
- **56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;**
- **56.21.00-Fornitura di pasti preparati;**
- **56.29.10-Mense;**
- **56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale;**
- **55.10.00 Somministrazione di cibo per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P..**

Per accedere al contributo, l'impresa deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

L'ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l'IVA.

Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie:

- prodotti da vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001;
- prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto un calo del fatturato medio nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%; non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il testo normativo prevede che "Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019".

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare una istanza, tale contributo verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative (di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Mentre il saldo del contributo verrà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

**Proroga cartelle esattoriali, approda in Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 2020 il Decreto n. 129**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto n. 129 del 20 ottobre 2020**, che ufficializza la **sospensione fino al 31 dicembre**.

Il decreto sulla sospensione fino al 31 dicembre 2020 della **notifica delle cartelle esattoriali**, dei **pagamenti e dei pignoramenti**, cioè l'insieme di atti e procedure congelati dallo scorso 8 marzo, contiene però una "sorpresa" che si preannuncia tutt'altro che gradita.

Si tratta della **proroga** parallela dei **termini di prescrizione e decadenza** che, però, si applicherà esclusivamente ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate nel periodo di sospensione. Per le **cartelle in scadenza nel 2020**, la proroga sarà **biennale, 12 mesi** in più, invece, per quelle i cui termini scadono nel 2021.

Il decreto interviene modificando quanto previsto dal **Decreto Cura Italia**, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Proroga al 31 dicembre, dunque, di tutte le scadenze sulla ripresa della riscossione che precedentemente (in base al decreto Cura Italia), erano fissate al 15 ottobre.

Pertanto, **per tutto il 2020** proseguono le seguenti regole:

- niente invio di cartelle esattoriali,
- niente atti esecutivi dall'agente della riscossione,
- sospesi gli obblighi derivanti da eventuali pignoramenti presso terzi partiti prima dello stop su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, pensioni e trattamenti assimilati,
- niente obbligo di pagamento delle cartelle già arrivate, o le rate in scadenza (i versamenti che vengono rinviati dalla proroga, andranno effettuati in unica soluzione

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it

entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 gennaio)

Di seguito si riporta riepilogo delle principali scadenze:

Notifiche cartelle e pignoramenti prorogate	Con tale Decreto il Governo ha congelato la notifica delle <u>cartelle di pagamento</u> e dei <u>pignoramenti del Riscossore fino al 31 dicembre 2020</u>
Avvisi di accertamento esecutivi	Sono prorogate fino al <u>fino al 31 dicembre 2020</u> anche la notifica degli <u>avvisi di accertamento</u> relativi alle entrate tributarie e scaduti <u>dal 8 marzo 2020</u> .
Agevolazione agevolata	Con lo stesso Decreto il Governo sposta al <u>31 dicembre 2020</u> (prima era il 15 ottobre 2020) anche la possibilità di richiedere una dilazione con il beneficio di <u>10 rate non pagate</u> (prima era di 5).
Versamenti a fine gennaio 2021	Anche i versamenti delle <u>cartelle notificate</u> prima del <u>8 marzo 2020</u> sono spostati, <u>al 31 gennaio 2021</u> (sia per i pagamenti in unica soluzione, sia per chi ha optato per il pagamento dilazionato)
Stop anche a fermi e ipoteca	Anche le misure cautelari (<u>ipoteca</u> e anche i <u>fermi</u>) sono state sospese fino al <u>31 dicembre 2020</u> (vale anche per i preavvisi di fermo e per le preventive comunicazioni d'ipoteca).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.